

La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione impugnata non ha valutato correttamente i requisiti di applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, in quanto non ha considerato e quindi ha completamente ignorato il carattere distintivo e generico del termine «spa» riguardo ai cosmetici nel territorio del Benelux.

In particolare, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non ha valutato correttamente diversi requisiti previsti dall'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, in quanto, contrariamente a quanto statuito dalla prima commissione di ricorso, i segni in questione non sono simili da un punto di vista visivo o concettuale per il consumatore rilevante al fine di determinare una connessione tra essi. Inoltre, la ricorrente sostiene che l'uso del marchio comunitario «SPALINE» non sia in grado di trarre indebito vantaggio dalla reputazione del precedente marchio del Benelux «SPA» e, infine che non sia usato senza giusto motivo.

#### **Ricorso presentato il 5 febbraio 2007 — Borco-Marken-Import Matthiesen/UAMI (α)**

(Causa T-23/07)

(2007/C 69/52)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (Rappresentante: avv. M. Wolter)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

#### **Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della quarta Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 30 novembre 2006 (procedimento R0808/2006-4);
- dichiarare che le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), e dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 non ostano alla pubblicazione del marchio richiesto per i beni della classe 33 [«bevande alcoliche (tranne le birre), vini, spumanti e bevande a base di vino»];
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

#### **Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario interessato:* marchio figurativo «α» per beni della classe 33 (domanda n. 4 634 663).

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(1)</sup>, in quanto sarebbe stata a torto considerata la sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione. Inoltre, sarebbero stati travisati la portata e il significato dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 40/94.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, 1994, pag. 1).

#### **Ricorso presentato il 30 gennaio 2007 — Iride e Iride Energia/Commissione**

(Causa T-25/07)

(2007/C 69/53)

*Lingua processuale: italiano*

#### **Parti**

*Ricorrenti:* Iride SpA e Iride Energia SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: L. G. Radicati di Brozolo, M. Merola, C. Bazoli, avvocati)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### **Conclusioni delle ricorrenti**

- dichiarare la nullità della Decisione nella parte in cui qualifica come aiuti di Stato le misure, nonché nella parte in cui sospende l'erogazione dell'aiuto fino a che l'Italia abbia fornito prova della restituzione da parte di AEM Torino dell'aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 relativa agli sgravi fiscali alle ex municipalizzate;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorso presentato da Iride SpA e Iride Energia SpA (le «Ricorrenti») ha ad oggetto la decisione dell'8 novembre 2006 con la quale la Commissione ha concluso il procedimento avviato ai sensi dell'art. 88, par. 2, CE per esaminare la compatibilità con il diritto comunitario di un rimborso che l'Italia intende accordare ad AEM Torino per i costi non recuperabili nel settore dell'energia <sup>(1)</sup>.

Le Ricorrenti chiedono al Tribunale di primo grado delle Comunità europee di dichiarare la nullità della Decisione nella parte in cui qualifica come aiuti di Stato le misure di rimborso ad AEM Torino per i costi non recuperabili che sono intervenuti durante il processo di liberalizzazione del settore dell'energia, e nella parte in cui sospende l'erogazione dell'aiuto fino a che l'Italia abbia fornito alla Commissione prova che l'AEM Torino non ha beneficiato del precedente aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con decisione 2003/193/CE relativa agli sgravi fiscali alle ex municipalizzate («Decisione Sgravi Fiscali»), oppure prova che AEM Torino ha rimborsato con gli interessi il precedente aiuto ottenuto nell'ambito del regime citato.

Il ricorso in particolare si basa sui seguenti principali motivi:

- a) La misura in questione non costituisce un aiuto di Stato in quanto non è finanziata attraverso l'utilizzo di risorse statali e non attribuisce un vantaggio gratuito ai beneficiari.
- b) La sentenza Deggendorf <sup>(2)</sup> non sarebbe applicabile alla fattispecie. La Commissione non ha in particolare dimostrato l'esistenza dei presupposti (ed in particolare l'esistenza di un potenziale effetto di cumulo delle misure precedenti con le nuove misure) che, secondo i principi ricavabili dalla stessa sentenza, devono sussistere per poter sospendere l'erogazione della misura. In particolare, la Commissione non ha spiegato come possano determinare effetti di cumulo con gli aiuti oggetto della Decisione Sgravi Fiscali delle misure come gli *stranded costs* aventi obiettivi meramente perequativi, e quindi con effetti che si esauriscono nel passato, consentendo di ammortizzare costi assunti in epoca di mercato regolamentato in modo analogo a quanto le imprese avrebbero fatto se non fosse intervenuta la liberalizzazione del settore prima che fosse completato l'ammortamento dei suddetti costi.

<sup>(1)</sup> GU L 366, del 21.12.2006, pag. 62.

<sup>(2)</sup> Causa C-355/95, TwD/Commissione (Racc. 1997, pag. I-2549)

**Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — US Steel Košice/Commissione**

(Causa T-27/07)

(2007/C 69/54)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* US Steel Košice (Košice, Slovacchia) (Rappresentante: E. Vermulst, avvocato, e C. Thomas, solicitor)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della Commissione 29 novembre 2006 riguardante il piano nazionale di assegnazione per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Slovacchia ai sensi della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2003/87/CE;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006 riguardante il piano nazionale di assegnazione per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra per il periodo 2008-2012, notificato dalla Slovacchia ai sensi della direttiva 2003/87/CE <sup>(1)</sup>.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene in primo luogo che la decisione impugnata viola il Titolo 4, punto 2, lett. a) dell'Allegato XIV all'Atto di adesione del 2003 <sup>(2)</sup>, in quanto afferma erroneamente che le condizioni di cui a tale disposizione costituiscono obblighi indipendenti che si applicano fino al 2009 indipendentemente dal fatto che la Slovacchia continui a concedere alla ricorrente l'esenzione fiscale che la Slovacchia può applicare ad essa fino alla fine dell'anno fiscale 2009 in deroga agli artt. 87 CE e 88 CE. La ricorrente sostiene che, di conseguenza, la decisione è anche contraria al criterio n. 4 dell'allegato III alla direttiva 2001/87/CE, il quale prevede che il piano sia coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio del legittimo affidamento in quanto in diverse occasioni la Commissione ha fatto credere alla ricorrente che le limitazioni alla produzione previste nel Titolo 4, punto 2, lett. a) dell'allegato XIV all'Atto di adesione avrebbero smesso di essere applicate una volta che la ricorrente non avesse più beneficiato dell'esenzione fiscale.